



**Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori, nonché in materia di valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.**

**(Emanato con Decreto Rettorale del 14 settembre 2018, n. 561)**

**Indice**

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione .....	2
Titolo I - Attività e compiti istituzionali dei Professori e Ricercatori .....	2
(articolo 6, commi 2, 3 e 6, Legge 240/2010) .....	2
Articolo 2 - Attività e regime di impegno dei Professori e Ricercatori .....	2
Articolo 3 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei Professori di prima e di seconda fascia .....	2
Articolo 4 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei Ricercatori.....	3
Articolo 5 - Riduzione del carico didattico.....	4
Titolo II - Autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti (articolo 6, commi 7 e 8, Legge 240/2010).....	5
Articolo 6 - Autocertificazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti.....	5
Articolo 7 - Verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti .....	5
Titolo III - Valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato (articolo 6, comma 14, Legge 240/2010).....	6
Articolo 8 - Aveni diritto e modalità di presentazione della domanda .....	6
Articolo 9 - Criteri di verifica .....	6
Articolo 10 - Attribuzione dello scatto .....	8
Articolo 11 - Regime transitorio.....	8
Articolo 12 - Norme di rinvio .....	8
Articolo 13 - Entrata in vigore.....	9



## **Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina i compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e la relativa autocertificazione e verifica ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 6, 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Titolo I - Attività e compiti istituzionali dei Professori e Ricercatori (articolo 6, commi 2, 3 e 6, Legge 240/2010)**

### **Articolo 2 - Attività e regime di impegno dei Professori e Ricercatori**

1. I Professori e Ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché compiti didattici, in base alle disposizioni normative vigenti e al rispettivo status giuridico, come specificato negli articoli seguenti.
2. Il regime di impegno dei professori e ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito.
3. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma precedente è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori ed i ricercatori a tempo pieno, e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

### **Articolo 3 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei Professori di prima e di seconda fascia**

1. Professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Consiglio di Facoltà/Dipartimento, con propria deliberazione, assegna ai professori di prima e seconda fascia afferenti alla Facoltà/Dipartimento i compiti didattici di cui al comma 1 che si identificano nelle seguenti tipologie:
  - lezioni, seminari, esercitazioni e laboratori intesi quali corsi e moduli curriculari nei corsi di studio e attività dagli stessi derivata (attività didattica



- frontale);
- assistenza alle tesi di laurea e di dottorato;
  - orientamento, tutorato e ricevimento studenti;
  - partecipazione a commissioni di esami;
  - altre attività identificate dal Consiglio di Facoltà/Dipartimento interessato quali connesse all'organizzazione didattica dello stesso.
3. Ai Professori di prima e seconda fascia sono assegnate non meno di 120 ore di didattica frontale in caso di regime a tempo pieno e non meno di 90 ore in caso di regime a tempo definito, mediante conferimento, sentiti gli interessati, di uno o più incarichi di insegnamento e/o di moduli di insegnamento, prioritariamente nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza.
  4. Nell'ambito della programmazione didattica, il Consiglio di Facoltà/Dipartimento può, inoltre, affidare ai professori di prima e di seconda fascia in servizio presso la Facoltà/Dipartimento stesso ulteriori incarichi, eccedenti le ore di cui al precedente comma 3, per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza o di un settore scientifico-disciplinare affine, previa acquisizione del consenso dell'interessato ai sensi e con le modalità previste dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto delle disposizioni di legge in quanto applicabili.
  5. In ogni caso i professori sono tenuti prioritariamente ad assicurare presso la Facoltà/Dipartimento di afferenza la copertura degli insegnamenti che contribuiscono al raggiungimento dei requisiti minimi di docenza necessari all'attivazione dei corsi di studio.
  6. Fermo restando il principio costituzionale della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, i professori devono uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà/Dipartimento cui afferiscono per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi e degli orari delle lezioni ed assicurare la presenza di norma almeno tre giorni a settimana.
  7. Se un docente intende assentarsi per più di una settimana, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Preside/Direttore di Facoltà/Dipartimento, indicando il motivo dell'assenza, e concordare le modalità della sostituzione, nonché le forme di recupero delle ore di attività non effettuate.
  8. Al fine di completare il carico didattico le ore di lezioni frontali non effettuate nei casi previsti nel comma precedente devono essere recuperate mediante lo svolgimento di altre attività didattiche.

#### **Articolo 4 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei Ricercatori**

1. I Ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni.



2. Il Consiglio di Facoltà/Dipartimento, con propria deliberazione, assegna ai ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Facoltà i compiti didattici di cui al comma 1 che si identificano nelle seguenti tipologie:
  - assistenza alle tesi di laurea e di dottorato;
  - orientamento, tutorato e ricevimento studenti;
  - partecipazione a commissioni di esami;
  - didattica integrativa connessa a insegnamenti e/o di moduli di insegnamento nei corsi di studio;
  - altre attività identificate dal Consiglio di Facoltà/Dipartimento interessato, quali quelle connesse all'organizzazione della didattica integrativa dello stesso.
3. Ai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la Facoltà/Dipartimento possono essere affidati, nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza o in altro settore scientifico disciplinare nel quale abbiano adeguato profilo scientifico, oltre i limiti di cui al comma 1, incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, previa acquisizione del loro consenso.
4. Fermo restando il principio costituzionale della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica i ricercatori devono uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà/Dipartimento cui afferiscono per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi e degli orari delle lezioni ed assicurare la presenza di norma almeno tre giorni a settimana.
5. L'impegno didattico dei Ricercatori a tempo determinato è disciplinato dal singolo contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e, in particolare, del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240".

#### **Articolo 5 - Riduzione del carico didattico**

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, ai professori e/o ricercatori che ne facciano richiesta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, possono essere riconosciute riduzioni parziali del carico didattico cui sono tenuti rispetto a quanto richiamato agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione alla riduzione di cui al comma 1 è concessa dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà/Dipartimento di afferenza del professore e/o ricercatore.
3. Della riduzione concessa secondo le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta menzione da parte del professore e/o ricercatore interessato nel registro delle attività di cui al successivo articolo 6 cosicché il Preside/Direttore di Facoltà/Dipartimento possa tenerne conto ai fini della verifica di cui al successivo articolo 7.
4. Ai professori e/o ricercatori che si avvalgono delle riduzioni di cui al presente articolo non possono essere affidati incarichi didattici curriculari retribuiti.
5. Spetta al Senato accademico definire i casi di esonero parziale o totale dal



compito didattico. In particolare il Senato accademico stabilisce l'esonero parziale o totale dal compito didattico di docenti e ricercatori che ricoprono incarichi istituzionali ( Rettore e suoi delegati, Direttori).

## **Titolo II - Autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti (articolo 6, commi 7 e 8, Legge 240/2010)**

### **Articolo 6 - Autocertificazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti**

1. Ai fini dell'autocertificazione dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti loro affidati, i professori e i ricercatori sono tenuti a riportare la propria attività didattica e/o didattica integrativa e di servizio agli studenti mediante la presentazione di una "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti".
2. Nella "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti" di cui al precedente comma 1 devono essere annotate tutte le attività rientranti nei compiti istituzionali affidati, in fase di programmazione, al professore e al ricercatore dal Consiglio di Facoltà/Dipartimento, secondo gli articoli 3 e 4 del presente Regolamento. Per la partecipazione agli esami di profitto e di laurea farà fede il contenuto dei verbali delle sedute custoditi presso i sistemi informativi di Ateneo. Per le attività d'insegnamento e per tutte le altre attività (tutorato, ricevimento studenti, assistenza tesi di laurea e/o di dottorato, etc) professori e ricercatori autocertificheranno il numero di ore svolte nell'apposito registro (vedi successivo comma 4).
3. Nella "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti" il professore e/o ricercatore deve, inoltre, annotare le eventuali riduzioni del carico didattico concesse ai sensi del precedente articolo 5 nonché segnalare eventuali variazioni rispetto alla programmazione iniziale.
4. Il professore e/o ricercatore provvede a compilare il registro delle attività didattiche relative al carico didattico istituzionale (vedi comma 2, art. 3 e 4) indicando anche le ore svolte in ulteriori incarichi didattici che sono stati a lui affidati che non concorrono all'assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 7 - Verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti**

1. Al termine del periodo di riferimento e, comunque non oltre 30 giorni dal termine di conclusione dell'anno accademico, i professori e i ricercatori provvedono a consegnare al Preside/Direttore di Facoltà/Dipartimento di rispettiva afferenza la "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti" con registro allegato di cui al precedente articolo 6, il quale si avvale dell'Area Risorse Umane per tutti gli adempimenti previsti dal presente titolo II.
2. L'Area Risorse Umane, su impulso del Preside/Direttore di Facoltà/Dipartimento, verifica la conformità dell'autocertificazione delle attività svolte dal professore o ricercatore a quanto previsto agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, secondo lo status giuridico del dichiarante. Se l'esito della verifica è positivo, il Preside/Direttore di Facoltà/Dipartimento controfirma



l'originale della "Relazione", che sarà conservata presso la Struttura stessa, e ne consegna copia all'interessato ai fini della presentazione della "Relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte" di cui al comma 4 di questo articolo 7.

3. In caso di esito negativo, il Preside/Direttore di Facoltà/Dipartimento, sentito l'interessato in relazione ad eventuali errori materiali, segnala tempestivamente la posizione del professore o ricercatore interessato al Rettore, allegando tutti gli elementi utili ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari ai sensi della normativa vigente nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. La "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti" ed i risultati della relativa verifica confluiscono nella "Relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte" di cui all'art. 8 che i professori e i ricercatori devono presentare, con riferimento al periodo di maturazione dello scatto stipendiale, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stesso, di cui agli articoli 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Titolo III - Valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato (articolo 6, comma 14, Legge 240/2010)**

#### **Articolo 8 - Aveni diritto e modalità di presentazione della domanda**

1. I professori e i ricercatori che abbiano maturato il periodo di anzianità richiesto dalla legge nella classe/progressione/scatto precedente sono tenuti a presentare una "Relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali" svolte nel periodo di maturazione dell'anzianità, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 382/80, secondo il modello allegato al presente Regolamento. Per le attività didattiche il periodo di maturazione si compone di anni accademici consecutivi. Per le attività di ricerca e gestionali il periodo di maturazione si compone di anni solari consecutivi.
2. Al termine del periodo di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto successivo, e con cadenza semestrale, l'Area Risorse Umane competente invia un'apposita comunicazione ai professori e/o ricercatori aventi diritto invitandoli a presentare, entro 30 giorni dalla data della predetta comunicazione, la relazione e la richiesta di cui al comma precedente, al Rettore e, contestualmente, al Preside/Direttore di Facoltà/Dipartimento di afferenza, ai fini di fare esprimere il relativo Consiglio di Facoltà/Dipartimento in merito alla verifica positiva o negativa sulla produzione scientifica.

#### **Articolo 9 - Criteri di verifica**

1. La verifica del possesso, in capo al soggetto richiedente, dei requisiti in merito



- all'attività didattica, di ricerca e gestionale in base ai criteri di cui al presente articolo compete al Consiglio di Facoltà/Dipartimento di afferenza, che vi provvede con il supporto dell'Area Risorse Umane nello svolgimento delle attività istruttorie della procedura previste dai successivi commi 3, 4 e 5.
2. La procedura di cui al presente Regolamento consiste nella verifica del possesso, in capo al soggetto richiedente, dei seguenti requisiti:
    - a) Regolare svolgimento nel periodo accademico di riferimento dei compiti affidati al soggetto richiedente di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
    - b) valutazione positiva della produzione scientifica svolta nel periodo solare di riferimento, da parte del Consiglio di Facoltà di afferenza;
    - c) regolare svolgimento nel periodo solare di riferimento dei compiti gestionali istituzionali.
  3. Per la verifica dello svolgimento dell'attività didattica si fa riferimento ai contenuti della "Relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali" nella quale il soggetto richiedente autocertifica, in particolare, di aver presentato, in relazione al periodo accademico di maturazione dello scatto stipendiale, le relazioni annuali di cui all'articolo 6 del presente regolamento, con esito di verifica positivo.
  4. Per la verifica della produzione scientifica del periodo di maturazione dello scatto stipendiale si fa esclusivo riferimento alla delibera del Consiglio di Facoltà di afferenza che deve essere trasmessa al Rettore. A tal fine il Consiglio di Facoltà/Dipartimento prende in considerazione le pubblicazioni a carattere scientifico dotate di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzate su WoS o Scopus. Dell'eventuale valutazione negativa sulla produzione scientifica al Preside/Direttore di Facoltà/Dipartimento dà comunicazione in forma scritta all'interessato anche ai fini di quanto stabilito al seguente comma 8.
  5. Per la verifica dell'attività gestionale si fa riferimento alla "Relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali" nella quale l'interessato autocertifica l'assolvimento dei compiti relativi agli incarichi gestionali affidatigli. Per quanto riguarda il computo delle presenze effettive alle adunanze degli Organi Collegiali di cui fa parte, si fa riferimento ai verbali delle sedute custoditi presso gli archivi della Facoltà/Dipartimento e dell'Ateneo. Per un esito positivo le presenze effettive non devono essere inferiori al 50%, per ciascun Organo, del numero totale delle sedute che si sono tenute nel periodo di riferimento, definito in anni solari consecutivi, diminuito del numero delle assenze, certificate nei modi di legge, dovute ad impegni didattici istituzionali, alla partecipazione concomitante ad altri Organi Collegiali dell'Ateneo, alla partecipazione, su incarico del Rettore o di altro Organo accademico, ad eventi istituzionali, oppure ad altre cause previste da disposizioni normative che consentono al lavoratore pubblico di assentarsi. Non si tiene conto dei suddetti parametri, e la verifica è considerata di per sé positiva, nel caso in cui l'interessato abbia ricoperto nel periodo di riferimento la carica di Rettore, o Prorettore, o Preside di Facoltà/Dipartimento.
  6. L'esito finale della verifica è considerato positivo se, e solo se, risultano positive le verifiche per tutte e tre le categorie di attività oggetto di verifica (didattica, ricerca e gestionale).





7. Il Consiglio di Facoltà/Dipartimento, su specifica istanza dell'interessato, in casi eccezionali e con adeguata motivazione, può determinare una valutazione positiva della verifica anche se non risultano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente articolo.
8. In caso di esito negativo della verifica, il professore e/o ricercatore non può richiedere l'attribuzione dello scatto prima che sia trascorso almeno un anno dalla data della precedente maturazione del diritto.
9. Gli importi corrispondenti agli scatti stipendiali non attribuiti confluiscono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'articolo 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 10 - Attribuzione dello scatto**

1. Il Rettore, con proprio decreto, in caso di esito positivo, attribuisce lo scatto stipendiale.
2. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.
3. L'esito della verifica viene comunicata all'interessato che, in caso di esito negativo, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, può presentare una richiesta di riesame al Rettore.

#### **Articolo 11 - Regime transitorio**

1. In fase di prima applicazione per la valutazione positiva dei requisiti delle tre aree si fa riferimento ai criteri di valutazione previsti esclusivamente per gli anni accademici e gli anni solari successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per gli altri anni il Consiglio di Facoltà/Dipartimento, tenuto conto dei principi ispiratori del presente Regolamento, esprime una complessiva valutazione sull'attività svolta dal professore e/o ricercatore interessato.
3. Per la valutazione della ricerca di cui all'art. 9 comma 4 nelle more dell'emanazione di un Regolamento di Ateneo per la valutazione della ricerca ad uso delle Facoltà/Dipartimenti, le Facoltà/Dipartimenti stessi provvedono alla valutazione medesima secondo i principi generali e le migliori pratiche di riferimento.

#### **Articolo 12 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni nonché, in quanto compatibili, alle altre disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano la materia.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA

### **Articolo 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'albo on line di ateneo.